

R.E. 2220/2017
Cron. 4612
R.E.P. 3806

LA CORTE DI APPELLO DI BARI, PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del dott. Vittorio Gaeta, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento nr. 2220/17 V.G. per equa riparazione ex l. 89/01, istante S. (avv. S.), che con ricorso depositato in data 27.10.2017 ha chiesto indennizzo per irragionevole durata del giudizio penale iniziato con decreto di perquisizione Pm Bari del 12.10.2014 e definito con sentenza Trib. Bari nr. 78/17 del 12.1.2017;

ref. a trascrizione e debito

rilevato che detta sentenza dichiarò l'estinzione per prescrizione (maturata al più nel maggio 2011 – cfr. pag. 6) sia dei reati ascritti all'imputato ai capi e)-n), previa derubricazione in truffa aggravata delle originarie accuse di peculato, che dei reati di associazione per delinquere (capo a) e falso (capi f)-o); che l'art. 2 co. 2-sexies lett. a) l. 89/01, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di "dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato";

IL CANCELLIERE
FRANCESCO BATTISTA

OSSERVA

I. Secondo la giurisprudenza formatasi prima dell'introduzione dell'art. 2 co. 2-sexies lett. a) l. 89/01 ad opera della l. 208/15, "*l'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, non può essere esclusa per il semplice fatto che il ritardo della definizione del processo penale abbia prodotto l'estinzione, per prescrizione, del reato oddebitato al ricorrente*" (ex plurimis, Cass. 14729/13).

Nell'escludere l'indennizzo nei casi di prescrizione del reato dovuta a condotte dilatorie della parte, l'art. 2 co. 2-quinquies lett. d) l. 89/01, introdotto dalla l. 134/12, aggiunse la possibilità di apprezzare, in conformità al preesistente orientamento maggioritario, "*se l'effetto estintivo sia intervenuto per l'utilizzazione, da parte dell'imputato, di tecniche dilatorie o strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa ovvero dipenda, in tutto o in parte (e, in tal caso, con valenza preponderante), dal comportamento delle autorità procedenti*" (ex plurimis, Cass. 11841/16).



2. Un aspetto problematico era emerso con l'entrata in vigore in data 1.6.2010 del nuovo art. 35 co. 3° lett. b) della Convenzione EDU, che consente di dichiarare inammissibile il ricorso individuale ex art. 34 nel caso in cui "il ricorrente non ha subito alcun *danno rilevante*". Tale causa sostanziale di inammissibilità, nota come *de minimis non curat praetor*, fu in particolare valorizzata dalla Corte EDU con la sentenza del 6.3.2012 *Gagliano Giorgi c. Italia* (definitiva il 24.9.2012), che esclude un pregiudizio importante, e come tale indennizzabile, per un imputato che a causa dell'eccessiva durata del processo penale aveva ottenuto la prescrizione dell'accusa più infamante di corruzione, così beneficiando di una *compensatio lucri cum damno*.

3. Peraltro, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 co. 2-*quinquies* lett. d) l. 89/01, introdotto nel 2012, che consentiva di indennizzare il danno da eccessiva durata del processo penale anche in assenza di un "danno rilevante" secondo la Convenzione EDU, fu respinta con ordinanza nr. 223/14 del 9-18.7.2014 della Corte Costituzionale, per la quale:

a) andava verificata la "*possibilità di ritenere che, in assenza di manovre dilatorie dell'interessato, l'estinzione del reato per prescrizione, pur non determinando l'esclusione tout court del diritto all'indennizzo, costituisca comunque un elemento suscettibile di valutazione in concreto, al fine dell'eventuale superamento della presunzione di esistenza di un danno come conseguenza dell'eccessiva durata del processo*";

b) i livelli minimi di tutela dei diritti fondamentali prefigurati dalla CEDU sono inderogabili dal legislatore italiano solo "verso il basso" e non "verso l'alto", secondo il principio della massima espansione delle tutele e della prevalenza della fonte che conferisce la protezione più intensa.

4. Il quadro è cambiato con la l. 208/15, che ha introdotto il principio della *compensatio lucri cum damno* mediante il comma 2-*septies* dell'art. 2 l. 89/01, che presume *iuris tantum* insussistente il danno "*quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali uguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto*".

A tale previsione generale si è aggiunta la norma specifica dell'art. 2 co. 2-*sexies* lett. a) l. 89/01, che presume *iuris tantum* insussistente il danno da irragionevole durata nel caso di dichiarazione di intervenuta prescrizione del



reato, limitatamente all'imputato, così di fatto recependo l'orientamento desumibile dalla citata sentenza *Gagliano Giorgi*.

5. La Corte ritiene che la norma specifica sulla prescrizione, pur formulata in maniera apparentemente rigida, vada letta in collegamento con il principio generale di cui è espressione, posto dall'art. 2 comma 2-*septies* in attuazione del nuovo art. 35 co. 3° lett. b) della Convenzione EDU.

In altri termini, l'indennizzo in caso di prescrizione del reato ascritto nel giudizio presupposto va escluso solo quando l'estinzione sia causata dalla lunga durata del processo, e non quando sia maturata prima del processo stesso: solo nel primo caso, infatti, quel maturare è un beneficio che compensa il danno derivante dall'eccessiva durata.

Nel caso di prescrizione maturata prima del giudizio, invece, l'imputato è costretto ad attendere una decisione che, essendo sin dall'inizio oggetto del suo diritto, andrebbe pronunciata nel più breve termine possibile.

6. Il caso ora in esame è parzialmente assimilabile alla prima ipotesi, perché il ricorrente ha sì beneficiato dell'irragionevole durata del processo per i gravi reati ascritti con la prescrizione maturata nel maggio 2011, ma ha dovuto poi attenderne la declaratoria fino al 12.1.2017, e cioè per un tempo ben superiore al termine ragionevole di 3 anni, previsto per il primo grado di giudizio dall'art. 2 co. 2-*bis* l.89/01. Una volta maturata, a processo in corso e nel maggio 2011, la prescrizione dei reati, l'imputato poteva invece attendersi che la sua declaratoria non tardasse di più di tre anni *da quel momento*.

Deve quindi ritenersi che, ai fini dell'indennizzo richiesto, il primo e unico grado sia durato 5 anni e 8 mesi, da cui detrarre 3 mesi e 21 giorni per il rinvio chiesto e ottenuto dal 20.9.2012 al 10.1.2013, e pertanto abbia superato la durata ragionevole nella misura di anni 2 mesi 4 giorni 9.

7. Tenuto conto della gravità dei reati contestati e del patema correlato all'attesa della pronuncia sugli stessi, stimasi liquidare per danno non patrimoniale ex art. 2-*bis* co. 1° nel testo vigente dall'1.1.2016 la complessiva somma di € 1.600,00, oltre a interessi e a spese legali;

INGIUNGE

al Ministero della Giustizia l'immediato pagamento a S. _____ della somma di € 1.600,00 (milleseicento/00) oltre a interessi dal 27.10.2017 al saldo e



a spese legali, che liquida in complessivi € 225,00 per compenso e € 75,00 per spese, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %. Autorizza in mancanza la provvisoria esecuzione.

Si comunichi immediatamente mediante PEC al difensore di parte ricorrente, che entro il termine di cui all'art. 5 l. 89/01 dovrà notificare ricorso introduttivo e presente decreto al Ministero obbligato (che potrà proporre opposizione nel termine dell'art. 5-ter l. 89/01), o in alternativa potrà proporre opposizione al decreto ai sensi e nel termine dell'art. 5-ter l. 89/01.

In caso di sua definitività, il presente decreto sarà comunicato dalla Cancelleria al Procuratore della Corte dei Conti sezione Puglia e ai titolari dell'azione disciplinare.

Così deciso in Bari il 12.12.2017

Il giudice designato
dott. Vittorio Gaeta



IL CASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ogg: 12 DIC 2017

IL CANCELLIERE

Francesco BATTISTA

